SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

COMMISSIONI 5ª e 11ª RIUNITE

(5ª - Programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali)
(11ª - Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» **(1014)**;

«Piano straordinario per l'occupazione giovanile» **(1041)**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 7, 8 e *passim*
ANGELONI *(DC), relatore alle Commissioni riunite* ..... 2, 13, 16 e *passim*
ANTONIAZZI *(PCI)* ..... 8, 9, 13 e *passim*
BOLLINI *(PCI)* 9, 16
CALICE *(PCI)* 22
CROCETTA *(PCI)* ..... 13, 15, 17 e *passim*
DONAT-CATTIN *(DC)* 9, 14, 17
LAMORTE, *sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 13, 17
LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 21, 22
SCARDACCIONE *(DC)* ..... 12, 13, 14 e *passim*
TOROS *(DC)* 8, 10
VECCHI *(PCI)* 17

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» (1014)

«Piano straordinario per l'occupazione giovanile» (1041)
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» e «Piano straordinario per l'occupazione giovanile».

Come i colleghi ricorderanno, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente, dalle Commissioni riunite. In quella fase è stata nominata una Sottocommissione il 21 febbraio.

Il 17 aprile scorso è stato chiesto il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede. Prego il senatore Angeloni di riassumere i termini del dibattito e di riferire sull'esito dei lavori della Sottocommissione.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1041 al nostro esame non rappresenta solo una doverosa applicazione di quella parte del protocollo d'intesa allegato all'accordo del 14 febbraio 1984 in cui si parla di «sostegno all'occupazione» ed espressamente si afferma che «per favorire l'inserimento al lavoro dei giovani disoccupati, il Governo proporrà al Parlamento opportune norme ed adotterà provvedimenti che consentano tra l'altro la realizzazione di un piano straordinario di interesse nazionale per l'assunzione di almeno 30.000 giovani compresi tra i 18 e i 25 anni di età mediante la stipulazione, su iniziativa di imprese o consorzi di imprese, di contratti a termine di formazione e lavoro»; se questo disegno di legge si limitasse solo a dare risposta all'impegno assunto dal Governo sarebbe certamente un fatto di per sè importante, ma ancora limitato e riduttivo, ove si pensi all'enorme massa di disoccupati, specialmente giovani, che esiste nel nostro paese. Ma il provvedimento legislativo che stiamo discutendo assume una grande importanza se ad esso attribuiamo il valore emblematico di una concreta manifestazione di buona volontà da parte dello Stato di affrontare con impegno quello che ormai è definito da tutti come il problema principale del paese: quello della disoccupazione, soprattutto giovanile.

Credo che senza alcuno sforzo possiamo tutti convenire che il piano straordinario per l'occupazione giovanile con l'intervento finanziario diretto (sotto forma di incentivi) da parte dello Stato consentirà l'avvio

concreto di un esperimento interessante sul fronte della lotta alla disoccupazione. Se i risultati saranno complessivamente positivi, il nostro paese avrà dato una soddisfacente risposta all'invito del Parlamento europeo contenuto nella risoluzione concernente un'azione per combattere la disoccupazione (risoluzione approvata nella seduta del 25 ottobre 1984) in cui espressamente si dice che «gli Stati membri devono aumentare la parte degli investimenti produttivi nei bilanci pubblici viste le conseguenze positive che ne derivano a livello di politica dell'occupazione» e che gli stessi Stati «dovrebbero esplicare ogni sforzo per offrire ai disoccupati un programma di formazione di base e di riqualificazione...». Sembra cosa giusta e doverosa che siano le istituzioni e le strutture dello Stato democratico a farsi carico prima e più di altri di questo complesso e delicato problema: ecco perchè, pur consapevole che anche l'assunzione di 40.000 o 60.000 giovani non risolve certo il grave problema della disoccupazione nel nostro paese, l'approvazione del disegno di legge n. 1041 al nostro esame può rappresentare un modo nuovo di affrontare, da parte dello Stato, un problema di così grande rilievo sotto l'aspetto politico, sociale ed economico.

Dopo l'ampio dibattito svoltosi in sede di riunione congiunta delle Commissioni lavoro e previdenza sociale e bilancio e programmazione economica, alle quali è stato demandato l'esame dei disegni di legge n. 1014 e n. 1041 recanti proposte governative per l'occupazione giovanile, il Comitato ristretto delle predette Commissioni, con il consenso dei rappresentanti del Governo nelle persone del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senatore De Vito, e del sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Leccisi, è stato chiamato ad esminare i suddetti disegni di legge ed a redigere un testo unificato delle norme concernenti l'occupazione di lavoratori subordinati, sulla base di quelle contenute nei disegni di legge stessi. Il Comitato ristretto ha lavorato non poco (tenuto conto dei ritmi che scandiscono l'attività parlamentare) e con grande impegno; mi sia consentito di rivolgere a questo proposito un apprezzamento particolare ai colleghi Antoniazzi, Crocetta, Toros e Rossi che hanno seguìto con passione e impegno i lavori del Comitato ristretto. Anche se non ha presentato una completa ed esauriente riformulazione del testo (rispettando peraltro le prerogative che sono proprie delle Commissioni qui riunite), il Comitato ristretto ha tuttavia trovato non pochi e significativi punti di convergenza e di intesa tra le varie sue componenti; quale relatore sono convinto che sarà possibile trovare larghe intese anche in questa sede, onde pervenire ad una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1041.

In particolare il Comitato ristretto, anche sulla scorta delle opinioni largamente espresse in sede di discussione generale sui disegni di legge n. 1014 e n. 1041, è pervenuto unanimemente alla decisione di proporre l'assorbimento della materia contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1014 – quella, per intenderci, riguardante le assunzioni con contratti di formazione e lavoro per le aree del Mezzogiorno – nel testo del disegno di legge n. 1041 per una evidente questione di omogeneità, fatta salva naturalmente la garanzia che ciò che è del Mezzogiorno resti al Mezzogiorno.

Senza voler ripetere quanto risulta nelle relazioni che accompagnano i disegni di legge, giova ripetgere che essi sono rivolti a favorire l'occupazione, incentivando l'assunzione di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni con il contratto di formazione e lavoro, che si è dimostrato uno strumento idoneo per favorire l'occupazione.

In effetti i problemi dell'occupazione sono stati quelli che hanno formato oggetto di particolare attenzione da parte delle Commissioni riunite, ma soprattutto del Comitato ristretto, che ha esplorato tutte le possibili iniziative idonee a favorire l'assunzione di lavoratori, trovando il solo limite invalicabile delle scarse disponibilità finanziarie. In questo quadro, il piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui al disegno di legge n. 1041 è stato esaminato e positivamente valutato sotto il duplice aspetto della finalizzazione alla creazione di nuove e qualificate figure professionali e della migliore utilizzazione degli stanziamenti previsti.

A questo riguardo è da porre in evidenza come, attraverso un'attenta analisi dei costi del piano straordinario e la proposta di una inversione della prassi sinora seguìta, cioè prevedendo che non debbano essere rimborsate alle aziende le somme corrisposte ai lavoratatori a titolo retributivo per le ore di formazione teorica, si sia ottenuto – con il consenso dei competenti organi ministeriali – di elevare da 30.000 a 40.000 il numero dei giovani che possono essere occupati.

Per quanto riguarda le altre forme di intervento (occupazione nel Mezzogiorno ed altri incentivi per le aziende artigiane) il Comitato, dopo aver esplorato tutte le possibili aree settoriali e professionali che sembrano potere offrire maggiori prospettive di incremento dei livelli occupazionali e dopo avere sentito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha ritenuto di mantenere l'impostazione originaria nella erogazione degli incentivi, nel senso di privilegiare i settori produttivi più avanzati rispetto a quelli tradizionali e le aree del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord.

Condivisa la scelta di fondo dello strumento giuridico utilizzato, cioè il contratto di formazione e lavoro, il Comitato si è preoccupato di assicurare che le nuove occasioni di lavoro non servano a rinviare di due anni (cioè della prevista durata dell'intervento straordinario) i problemi connessi alla grave crisi occupazionale, ma che l'intervento stesso venga rivolto a creare stabili occupazioni per un considerevole numero di giovani. Infatti, gli incentivi alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato previsti dal piano straordinario dei 30.000 – ora dei 40.000 – sono stati estesi, attraverso una migliore distribuzione nel tempo dei benefici economici accordati dall'articolo 2 del progetto De Vito, anche a tutti gli altri contratti di formazione e lavoro del Mezzogiorno, al quale è peraltro rivolto – e questo va sottolineato – considerevole parte dell'intervento previsto dal piano straordinario dei 40.000.

Delineate le misure straordinarie per l'occupazione – che vengono di seguito sinteticamente illustrate – il Comitato ristretto si è soffermato anche sulle strutture del Ministero del lavoro che sono chiamate a gestire l'intervento straordinario dei 40.000, e cioè la Direzione generale competente e il Comitato tecnico di valutazione.

Per la prima si è provveduto, senza oneri aggiuntivi e senza aumenti di personale, a rivitalizzare l'esistente, cambiandone la denominazione in modo più rispondente alle effettive funzioni svolte dopo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di formazione professionale e affidandole in modo specifico la gestione dell'intervento straordinario.

Quanto al Comitato tecnico di valutazione si è ritenuto di proporre la modifica della composizione, rispetto a quella originariamente prevista (vedi comma 2 dell'articolo 1). Poichè, come è evidente, la funzionalità del predetto Comitato di valutazione riveste particolare importanza, è opportuno che in sede di emanazione del previsto decreto interministeriale, i compensi spettanti ai componenti siano fissati in maniera tale da essere corrispettivi dell'apporto della specifica elevata professionalità che i componenti del Comitato devono possedere, in modo che sia assicurato il miglior funzionamento dello stesso.

La normativa che si propone consta complessivamente di dieci articoli. I primi due riguardano il piano straordinario di interesse nazionale per l'assunzione di 40.000 giovani nel prossimo biennio e la relativa norma di copertura. Il piano si basa su progetti predisposti da grosse imprese, enti pubblici e loro consorzi, finalizzati prevalentemente al conseguimento, sul lavoro, di profili professionali particolarmente qualificati e alla formazione, sempre sul lavoro, di nuove figure professionali, richieste dal mercato del lavoro. I progetti sono approvati dal Ministro del lavoro, sulla base del parere di un apposito Comitato tecnico di valutazione formato da esperti altamente qualificati.

Per le assunzioni è previsto un incentivo percentuale sulla retribuzione; incentivo diversificato e più favorevole per i settori tecnologicamente più avanzati e raddoppiato per i progetti che si riferiscono al Mezzogiorno. È incentivata la successiva trasformazione dei contratti biennali di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato con un contributo in misura fissa mensile. Si esclude la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo parziale per la considerazione che lo sforzo dello Stato in questo settore deve servire alla creazione di stabili occupazioni e non di occasioni di lavoro precario o saltuario.

Per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 1 occorre far rilevare che con la nuova formulazione proposta vengono affrontati alcuni nodi strutturali del disegno di legge n. 1041, nel senso che viene meglio chiarito che la spesa, che viene autorizzata con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, si riferisce ai progetti riguardanti la formazione, approvati a norma del comma 2 (quello, cioè, che riguarda il Comitato tecnico di valutazione). La nuova formulazione è di notevoli importanza perchè fissa una procedura fondamentale nel contesto complessivo del disegno di legge in esame. Ciò consente non solo di razionalizzare meglio gli interventi, ma anche di pervenire ad una importante modifica del primo comma dell'articolo 1, nel senso che l'inserimento in attività lavorativa, ferma restando la complessiva spesa prevista di lire 570 miliardi, viene aumentato da 30 a 40.000 giovani.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 1 vengono proposte integrazioni sginificative con i commi 9 e 10, mediante i quali vengono

dettate opportune norme per controlli e relative sanzioni; inoltre vengono fissate periodiche verifiche sullo stato di attuazione del piano straordinario di occupazione.

L'articolo 3 riguarda gli incentivi all'assunzione nel Mezzogiorno, sempre con contratto di formazione e lavoro, di giovani dai 18 ai 29 anni al di fuori dei progetti speciali del piano straordinario. L'incentivazione ha carattere permanente ed è differenziata, privilegiando soprattutto i settori avanzati e le aziende artigiane dei settori tradizionali. Sono parimenti incentivate le trasformazioni dei relativi contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, anche di quelli a tempo parziale. L'incentivo relativo, in misura fissa mensile, è previsto per la durata di tre anni, per favorire il consolidarsi di occupazioni stabili. Qui il testo parla di centomila lire mensili per tre anni; è aperto il dibattito su questo argomento, perchè c'è chi ritiene che, fermo restando il complesso delle spese previste, convenga incentivare per un periodo maggiore e c'è chi ritiene che convenga incentivare con somme più cospicue, per tempi minori, per favorire maggiormente il passaggio a tempo indeterminato, che è il momento nel quale si fa vera occupazione. È quindi una questione aperta che dovrà essere sciolta in questa sede.

Il relativo onere dell'articolo 3 fa carico alla gestione commissariale della soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

L'articolo 4 prevede incentivi, limitati al biennio, per l'assunzione di giovani nel settore dell'artigianato e degli studi professionali, con una maggiore incentivazione alla successiva trasformazione dei relativi contratti a tempo indeterminato, però limitata nel tempo (un anno).

Tale norma, in presenza dell'articolo 3 relativo al Mezzogiorno, opererà solo nelle aree del Centro-Nord.

Le norme di questo articolo hanno lo scopo di allargare le possibilità occupazionali anche alle imprese artigiane del Centro-Nord, oltre che del Sud, e ai datori di lavoro iscritti negli albi professionali che diversamente non potrebbero facilmente avvalersi della legge n. 863 e, tanto meno, delle norme di cui al disegno di legge in discussione, dato che lo stesso disciplina, come sappiamo, il piano straordinario di occupazione giovanile a livello nazionale con intervento promozionale del Ministero del lavoro di progetti per contratti di formazione e lavoro riservati a imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, di non piccole dimensioni. Si ritiene, quindi, che l'estensione di benefici economici, anche alle imprese artigiane di modeste dimensioni e ai datori di lavoro iscritti negli albi professionali, possa sviluppare nuova occupazione.

L'articolo 5 riguarda la copertura finanziaria delle provvidenze previste agli articoli 3 e 4.

Qui siamo di nuovo a un testo aperto ai contributi della Commissione; vuoi per quanto riguarda la parte che attiene alle somme necessarie per il Mezzogiorno, da assorbire dal 1014, vuoi per quanto riguarda la parte di spesa relativa all'articolo 4, che è il fatto nuovo nel senso, rispetto al vecchio testo, che impone una spesa aggiuntiva. Prevedendo una assunzione di ventimila unità (15.000 nel settore degli artigiani e 5.000 nel settore degli studi professionali) e una retribuzione media mensile di un milione di lire, tale spesa aggiuntiva si può quatificare per un triennio (due

anni più uno per il passaggio a tempo indeterminato) in 130 miliardi; per l'anno in corso la spesa presumibile è di 20 miliardi e qui bisogna trovare le opportune coperture. Il discorso è aperto.

L'articolo 6 consente l'utilizzazione degli stanziamenti negli anni finanziari successivi a quelli previsti, per assicurare nel complesso la continuità degli interventi.

L'articolo 7 prevede una diversa forma di finanziamento dell'attività di formazione professionale di competenza dello Stato, in sostituzione di quella attuata di anno in anno, a mezzo delle leggi finanziarie.

L'articolo 8, al comma 1, estende alle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori il campo di applicazione delle disposizioni che regolano il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

È un altro dei nodi da sciogliere, perchè già i sindacati, coi quali abbiamo avuto ieri un contatto, si sono riservati di far sapere il loro divisamento al riguardo, non avendo, per la verità, proposto essi l'introduzione di questo articolo, ma avendolo fatto il comitato ristretto.

Su tale norma vi è ancora un dibattito in corso, in merito alla eventualità di estendere il campo di applicazione anche alle fondazioni e alle associazioni a carattere scientifico.

Il secondo comma dell'articolo 8 riporta in forma più chiara una norma della predetta legge n. 863 che aveva destato qualche incertezza ed aveva formato oggetto di apposita circolare ministerriale esplicativa. Si tratta, in sostanza, di ribadire che sono esonerati dalla preventiva approvazione i progetti per i quali sussistono entrambe le condizioni già previste, ossia che i progetti siano stati concordati con le associazioni sindacali dei lavoratori e che non vengano richiesti finanziamenti pubblici.

L'articolo 9 contiene una disposizione volta a limitare, entro le percentuali previste, sempre in forma differenziata a favore del Mezzogiorno, il cumulo degli incentivi stabiliti, con analoghi incentivi concessi da leggi regionali. E le percentuali indicate sono il 35 e il 50 per cento.

L'articolo 10 affida alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro l'attuazione delle norme concernenti i progetti per i contratti di formazione e lavoro previste dalle disposizioni di carattere generale (articolo 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984), nonchè l'attuazione del piano straordinario previsto dal presente disegno di legge.

Rinnovo il mio ringraziamento ai colleghi che hanno contribuito in larga misura alla stesura del testo e in questo ringraziamento doveroso accomuno i membri del Governo e i funzionari del Ministero per il contributo dato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Angeloni per la sua esposizione.

A nome della Commissione, rivolgo il più vivo ringraziamento, oltre che al relatore, ai membri del Comitato ristretto che hanno con lui collaborato.

A questo punto, in considerazione del fatto che la relazione del senatore Angeloni sui lavori del Comitato ristretto ha prodotto una serie di proposte specifiche di modifica ai singoli articoli, mi rimetto alla valutazione dei membri di questa Commissione quanto all'opportunità di riaprire la discussione generale o, invece, di passare alla lettura articolo per articolo, secondo la nuova formulazione proposta, che mi sembrerebbe la procedura più logica.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, in particolare su questa proposta, anche se avrei da fare alcune considerazioni, non per riaprire la discussione generale, ma sul lavoro svolto.

A questo punto, anche in considerazione del fatto che il testo del disegno di legge è stato consegnato ai componenti delle Commissioni un'ora fa, vorremmo proporre un momento di riflessione. Il problema si pone e lo pongo come ho fatto ieri in sede di Comitato ristretto anche per quanto riguarda il mio Gruppo: abbiamo la necessità di chiarire alcune questioni che sono sorte e sciogliere alcuni dei nodi che il senatore Angeloni ha qui enunciato, che sono quelli che non abbiamo sciolto nemmeno ieri sera in sede di Comitato ristretto.

Infine – ma questo punto, ripeto, lo esamineremo eventualmente nella seduta di oggi pomeriggio, se ci sarà – vi sono le proposte che dovrebbero venire dalle confederazioni sindacali e che ci sono state annunciate ieri. Propongo pertanto non un rinvio, bensì una sospensione della seduta, in modo da dare la possibilità a tutti di esaminare il testo elaborato dal Comitato ristretto e soprattutto di dare risposte e sciogliere quei nodi che sono ancora insoluti, non dimenticando che tra di essi c'è anche quello non secondario della copertura finanziaria sia per quanto attiene l'articolo 3 sia per quanto riguarda l'articolo 4, dove è indicata la spesa ma senza precisare il capitolo sul quale andremo a prelevare i mezzi finanziari necessari.

Per queste ragioni propongo una sospensione di circa un'ora, che ci consenta, alla ripresa del dibattito, di avanzare le nostre proposte sulla base di un meditato esame del testo.

TOROS. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del collega Antoniazzi, ricordando anche che ieri sera, in sede di Comitato ristretto, abbiamo convenuto sull'opportunità di valutare le nuove proposte che, sulla base delle ultime posizioni emerse, le organizzazioni sindacali si sono riservate di farci pervenire entro la giornata di oggi. Naturalmente questo non mette in discussione la nostra libertà e autonomia, ma mi sembra sia un aspetto di cui tener conto.

Pertanto, signor Presidente, sono favorevole ad una sospensione della seduta per valutare meglio la situazione nella quale ci troviamo. Al riguardo, senatore Antoniazzi, propongo di riprendere i nostri lavori nel pomeriggio, perchè ho l'impressione che una pausa di un'ora non sia sufficiente e che ci troveremmo nella medesima condizione in cui ci troviamo adesso.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta avanzata dai senatori Antoniazzi e Toros, non facendosi osservazioni, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,30 e sono ripresi alle ore 15,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Non facendosi osservazioni diamo per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalle Commissioni riunite in sede referente.

Passiamo quindi ad esaminare il provvedimento nel testo formulato dalla Sottocommissione, che è stato precedentemente distribuito.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, ritengo che, prima di procedere all'esame del provvedimento nel testo varato dalla Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 41, comma quinto, del Regolamento il suddetto testo debba essere inviato alla 1ª Commissione permanente per il parere unitamente agli emendamenti, in quanto risulta essere totalmente diverso dal precedente testo.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, non credo che le modifiche apportate possano far considerare questo testo del tutto diverso dal precedente; comunque, il Regolamento prevede che la Commissione competente debba esprimersi per il parere soltanto sulle norme che riguardino materia di sua competenza. Pertanto ritengo che la 1ª Commissione debba esprimere parere soltanto in ordine all'articolo 10 del testo elaborato dalla Sottocommissione.

DONAT-CATTIN. Signor Presidente, sono dell'avviso che il provvedimento elaborato dalla Sottocommissione sia da ritenersi sostanzialmente simile e non del tutto diverso rispetto a quello iniziale: pertanto, essendosi già espressa la 1ª Commissione in ordine a tale testo, non ritengo opportuno inviare nuovamente il testo modificato alla 1ª Commissione. Quindi a meno che qualche collega non ritenga necessario inviare nuovamente il testo proposto dalla Sottocommissione alla Commissione affari costituzionali, sono del parere di proseguire nell'esame del provvedimento.

BOLLINI. Signor Presidente, credo che la cosa migliore e anche la più semplice sia quella di attenersi strettamente alla norma regolamentare. Quindi, non ci resta che inviare alla 1ª Commissione gli emendamenti e le modifiche apportate al testo che presentino aspetti rimevanti in materia costituzionale.

D'altronde, nel caso della 1ª Commissione non accade altro che quanto accade nella Commissione bilancio, di cui faccio parte, alla quale vengono inviati per il parere tutti i disegni di legge e gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate.

PRESIDENTE. Colleghi, credo sia utile a questo punto leggere cosa dice espressamente l'articolo 41, quinto comma, del Regolamento: «Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, nonchè quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e

non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª Commissione permanente e alla 1ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di 8 giorni a decorrere dalla data dell'invio. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 40».

Nel testo proposto dalla Sottocommissione non mi sembra che siano stati sollevati aspetti di rilevanza costituzionale.

TOROS. Signor Presidente, credo sia necessaria una riflessione sull'articolo 10 del testo elaborato dalla Sottocommissione, in quanto è del tutto nuovo per i commissari, per valutare se non sia il caso di inviarlo per il parere alla 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Toros, la riflessione da lei auspicata potrà avvenire in sede di esame dell'articolo 10, dopo che avremo esaminato gli articoli precedenti. Le comunico altresì che detto articolo è stato già inviato per il parere alla Commissione affari costituzionali.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

La Sottocommissione ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge n. 1041, nel quale è stato assorbito anche l'articolo 2 del disegno di legge n. 1014.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1985 e 1986, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove, anche a mezzo di contatti con gli enti e gli istituti di ricerca a carattere nazionale e le Università, la predisposizione, da parte delle imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno dodici mesi, alla data di presentazione del progetto, nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso i tempi e le modalità di svolgimento della attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 prima richiamato, i progetti di cui al comma precedente sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione

nominato dallo stesso Ministro e composto: dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); dal Direttore generale del Collocamento della manodopera e dal Dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle Regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro.

3. Ai fini dell'approvazione hanno priorità i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati, i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione, i progetti che si riferiscono a profili professionali particolarmente qualificati i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi del presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

5. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo nemsile di lire 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a lire 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

7. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene autorizzata la spesa relativa ai

progetti approvati a norma del comma 2. Con gli stessi decreti vengono stabilite le modalità di erogazione, tramite l'INPS, dei contributi di cui ai commi 4 e 5 anche col sistema del conguaglio, nonchè le modalità di erogazione della spesa suddetta, prevedendosi in ogni caso un saldo finale non inferiore al 30 per cento, previa documentazione delle spese sostenute. Non si fa luogo a rimborso delle somme erogate a titolo retributivo per le ore di formazione, escluse le eventuali spese di trasporto e/o di soggiorno, ove previste e specificate nei progetti.

8. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del comma 7.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma del comma 2. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi erogati.

10. Periodicamente, e comunque due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua appositi confronti di verifica e di valutazione dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

11. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

12. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863.

I senatori Scardaccione, Curella, Donat-Cattin e Toros hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo al comma 1:

«Alle imprese ubicate nel Mezzogiorno (articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218) è riservato il 50 per cento dello stanziamento destinato ai progetti previsti dal presente articolo».

Analogo emendamento è stato presentato dai senatori Crocetta ed Antoniazzi: «Il 40 per cento dei progetti previsti dal presente articolo è riservato alle imprese ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

SCARDACCIONE. I due emendamenti sono leggermente differenti; infatti l'emendamento presentato dai senatori comunisti parla del 40 per cento dei progetti, mentre il nostro si riferisce alla sostanza, e cioè al 50 per cento dello stanziamento. Sarei comunque del parere di unificare le sue proposte.

CROCETTA. Accolgo l'osservazione del senatore Scardaccione, nel senso che è improprio parlare di progetti, mentre dobbiamo parlare del 40 per cento delle somme, per cui il nostro emendamento va inteso in questi termini, cioè che il 40 per cento delle somme previste dall'articolo 1 va riservato al Mezzogiorno. Ciò corrisponde ad una normativa di carattere generale, nel senso che la riserva per il Mezzogiorno è sempre stata del 40 per cento. Inoltre, da un incontro che abbiamo avuto ieri con le rappresentanze sindacali emergeva la consapevolezza che dei due disegni di legge originari, il n. 1041 e il n. 1014, solo quest'ultimo, il progetto De Vito, era strutturalmente diretto a favore del Mezzogiorno. Occorre invece dare al provvedimento una specifica caratteristica meridionalistica, poichè è appunto nel Mezzogiorno che è purtroppo concentrata la stragrande maggioranza della disoccupazione, con una percentuale tendenzialmente in aumento anche per il prossimo futuro.

SCARDACCIONE. In Commissione bilancio abbiamo avuto una notevole discussione allorchè siamo andati a stabilire il criterio della riserva a favore del Mezzogiorno e abbiamo visto che la riserva si è ridotta di fatto a cifre di gran lunga inferiori al 40 per cento; il senatore Bollini ha dimostrato chiaramente come stanno queste cose. Ora, poichè come al solito capiterà che la domanda di progetti di questo tipo sarà dieci volte maggiore ai Nord, perchè – e ne parleremo all'articolo 4 – tutti gli studi professionali di avvocati o medici di Milano e di Torino sono dieci volte tanto quelli del Mezzogiorno, di fronte alla facile previsione di un numero di domande per i progetti più elevato al Nord che al Sud proponiamo a favore delle imprese meridionali una riserva del 50 per cento della massa finanziaria disponibile. È chiaro che poi si dovrà fare in modo che i finanziamenti possano essere utilizzati dalle imprese meridionali, che presentano requisiti di minore dinamicità e sono di dimensioni minori rispetto a quelle del Settentrione e che inoltre devono seguire una procedura più complicata a causa della burocrazia, delle difficoltà locali e delle difficoltà che si registrano nella vita regionale. Ecco perchè insistiamo affinchè il 50 per cento della massa finanziaria sia destinato ai progetti per il Mezzogiorno, modificando in tal modo quanto richiesto in precedenza nell'emendamento con il quale ci si riferiva ai progetti intesi in generale.

Chiediamo, quindi, che il nostro emendamento sia posto in votazione e invitiamo i colleghi del Gruppo comunista a convergere su di esso, data la sostanzuale affinità della loro proposta.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Per quanto riguarda gli emendamenti testè illustrati mi rimetto al parere del Governo.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sugli emendamenti testè illustrati il Governo si rimette alla Commissione.

ANTONIAZZI. Vorrei soltanto esprimere una osservazione di carattere operativo. Ritengo che non sia il caso di discutere troppo sul

fatto se la percentuale dello stanziamento a favore delle imprese meridionali debba essere del 40 o del 50 per cento, in quanto siamo sostanzialmente tutti d'accordo sulla necessità di dare una impronta meridionalistica al nostro intervento. Il problema, pertanto, non è di «fare la guerra» sul 40 o sul 50 per cento; si tratta, invece, di risolvere la questione dei fondi residui. Infatti, una volta stabilita – poniamo – la percentuale nella misura del 50 per cento, cosa accadrà se i fondi saranno utilizzati solo in parte, per esempio nella misura del 35 per cento?

SCARDACCIONE. Questo è uno dei motivi di preoccupazione che ispira la nostra proposta. È tempo che ci si abitui ad utilizzare le riserve che le leggi statali prevedono a favore del Mezzogiorno.

ANTONIAZZI. Comunque, dato che sono le imprese che debbono presentare le domande, nel caso queste non le presentino ci ritroveremo al punto di partenza.

Alla mia parte politica sembra che la misura del 40 per cento sia sufficiente a soddisfare le esigenze economiche e tale da rispettare una certa scelta politica, però – ripeto – non intendiamo fare la guerra su questo punto. La nostra preoccupazione è che, ad un certo punto, in alcune aree del Meridione non si registri un sufficiente numero di richieste, così da «congelare» una certa quantità di risorse, mentre magari in altre zone non si riuscirebbe a far fronte a tutte le richieste per mancanza di fondi.

SCARDACCIONE. Seguendo questo criterio nel passato si è verificato il fatto che parte dei fondi, assegnati secondo certe modalità, non venivano utilizzati al Sud, mentre lo erano largamente al Nord. Per evitare tutto ciò insistiamo sulla necessità di porre gli organismi locali del Mezzogiorno nella condizione di attivarsi per meglio utilizzare le risorse disponibili. È per questo motivo che abbiamo trasferito molti poteri alle Regioni e cioè perchè imparino ad utilizzare le leggi che il Parlamento vota.

Personalmente non ritengo di decisiva importanza la questione se la riserva debba quantificarsi nel 40 o nel 50 per cento; ma, anche per sottolineare la volontà del Parlamento di incidere di più nella lotta contro la disoccupazione nel Mezzogiorno, credo che fissando la riserva alla misura del 50 per cento si possa offrire una prova concreta di tale volontà. Per riequilibrare il sistema non si deve infatti operare la scelta in base alla consistenza della popolazione, ma in base alle necessità effettive. Infatti, se il sistema si basa sempre sulle stesse percentuali di intervento non si potrà mai raggiungere una situazione di equilibrio.

DONAT-CATTIN. A mio parere il problema da affrontare è un altro ed è quello che riguarda la destinazione riservata ai fondi non utilizzati che dovessero risultare in eccedenza alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. Occorre finalmente stabilire, una volta fissato il termine suddetto, come dovranno essere utilizzati i fondi che non hanno trovato destinazione per carenza di domanda. Tale

problema, a mio avviso, si connette strettamente a quello della ripartizione delle quote.

CROCETTA. Desidero ricordare ancora una volta che la mia parte politica ha proposto la riserva del 40 per cento per una effettiva garanzia del rispetto del principio della omogeneità della legislazione su scala nazionale a favore del Mezzogiorno, che prevede questa percentuale e che tiene conto anche in generale della popolazione. La nostra proposta tiene inoltre conto del fatto che nell'ambito del disegno di legge in esame è prevista all'articolo 3 una serie di misure specifiche per il Mezzogiorno e del fatto che all'interno dello stesso articolo 1 sono stabilite percentuali differenziate per quanto riguarda i contributi concessi ai datori di lavoro. Tale differenziazione dei contributi ci sembra abbastanza equa e comunque in grado di mettere in moto una certa incentivazione nella creazione di nuovi posti di lavoro. Comunque la scelta del 40 o del 50 per cento degli stanziamenti non rappresenta per la mia parte politica un fattore determinante in modo assoluto; riteniamo, però, che su tale questione si dovrebbe decidere cercando di rispettare il criterio dell'omogeneità della legislazione, senza introdurre innovazioni legislative.

Per quanto riguarda poi l'utilizzazione dei fondi residui, credo che tale problema si possa risolvere secondo le modalità solitamente seguite in materia. Bisogna tener presente che la riserva, anche quella proposta dal senatore Scardaccione, non è vincolante in modo assoluto; infatti, anche se stabilissimo di portarla alla percentuale dell'80 per cento, in caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti si correrebbe il rischio di rendere comunque vana la legge. Occorre invece operare perchè i contratti si facciano e perchè la percentuale di fondi messi a disposizione venga utilizzata seriamente e in termini reali. Se si riflette attentamente si può vedere che anche stabilire una riserva del 40 per cento dei fondi globali è in fondo un errore. Infatti – e ritorno con una riflessione ad alta voce su una nostra precedente proposta – è errato parlare di 40 per cento delle somme, perchè in tal modo si viene a diminuire la cifra effettivamente a disposizione del Mezzogiorno in quanto attualmente gli incentivi previsti per tale zona d'Italia sono in generale pari al doppio di quelli destinati al resto del Paese.

SCARDACCIONE. Allora, per essere coerenti, dovremmo portare la percentuale al 60 per cento.

CROCETTA. Occorre studiare attentamente come deve essere congegnato il meccanismo di concessione dei contributi. Non si tratta tanto di fissare delle percentuali quanto di stabilire il numero di lavoratori che beneficeranno dei contributi e quindi quanti saranno i rapporti di lavoro in via di creazione.

SCARDACCIONE. Desidero ricordare che in sede di Commissione bilancio, in fase di elaborazione della legge per il Mezzogiorno, è prevalsa la necessità di eliminare l'inconveniente derivante dal fatto che per il Mezzogiorno capita sovente che non viene utilizzata la quota attribuitagli da un capitolo di bilancio, per cui le somme che non

vengono spese vanno a far parte dei residui passivi oppure vengono stornate in altre direzioni.

BOLLINI. Non mi sembra che tale necessità sia prevalsa, piuttosto è stata cancellata. Poteva prevalere, ma così non è stato.

SCARDACCIONE. Comunque, dall'esame degli emendamenti testè presentati dal Gruppo comunista e dalla mia parte politica mi sembra si possa desumere su questo punto l'esistenza di una linea comune. Ritengo che per riuscire a cambiare il sistema occorre ragionare insieme in maniera costruttiva cercando per quanto possibile di convergere su una linea comune.

Come stavo dicendo, in Commissione bilancio era stata formulata da parte di colleghi del Gruppo comunista e del Gruppo democristiano la proposta per cui se, in un determinato capitolo non veniva utilizzato tutto il finanziamento, il residuo poteva essere, su richiesta del Ministro per il Mezzogiorno e con l'approvazione del Ministro del tesoro, stornato nei capaitoli dove veniva completamente utilizzato. Tanto per portare un esempio pratico ricordo la storia degli asili-nido, per i quali furono stanziati 200 miliardi, dei quali 80 riservati al Mezzogiorno. Ebbene, dopo 4 o 5 anni si vide che tale cifra non era stata utilizzata a pieno in quanto la richiesta di asili nido nel Sud – data anche la particolare articolazione sociale ed occupazionale di tale zona d'Italia – si era rilevata inferiore alle previsioni. Pertanto le somme che non erano state utilizzate furono destinate ad altri settori. Ma al Sud vi era carenza di scuole e quei finanziamenti si sarebbero potuti utilizzare a tale scopo. In quell'occasione sostenemmo che se si volevano superare gli squilibri esistenti non ci si doveva limitare a fissare sulla carta una riserva a favore del Mezzogiorno, ma si doveva fare in modo di poterla effettivamente utilizzare con l'adozione da parte del Governo di tutti i mezzi necessari per mettere in moto il meccanismo di sviluppo che tutti dicono di voler favorire.

Inoltre dobbiamo risolvere il problema della disoccupazione; ogni giorno ci rinfacciano milioni e milioni di disoccupati nel Sud. Per questo motivo, tengo in particolar modo presente l'avvertimento del senatore Crocetta; comunque, poichè è prevista la riserva sulla massa finanziaria, dovremmo modificare il 40 per cento e portarlo al 50 per cento.

CROCETTA. Non dobbiamo giostrare sulle somme, ma sui contratti.

SCARDACCIONE. Ma allora non dovremmo neanche prevedere il 40 per cento; i contratti saranno sempre di meno. Rimango sempre dell'idea di mantenere la cifra del 50 per cento.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Desidero fare una premessa che credo sia condivisa da tutti i colleghi in quanto tutti noi ci auguriamo di poter passare rapidamente dalla enunciazione alla operatività senza perderci in interventi inutili. È necessario considerare il complesso di norme contenuto nel disegno di legge al nostro esame;

sono previsti per il piano generale 570 miliardi; 700 miliardi per il triennio vengono stanziati nell'articolo 3, che è interamente dedicato al Mezzogiorno; nell'articolo 4 sono previsti per il Centro-Nord 20 miliardi nel 1985 e 58 miliardi nel 1986.

Fatte queste debite precisazioni, bisogna compiere uno sforzo di buona volontà per comprendere che non si tratta di penalizzare il Sud ma neanche di penalizzare il Centro-Nord. Ritengo che il 40 per cento della somma da spendere in realzione al complesso delle cifre indicate dal disegno di legge per il Nord Italia sia sostanzialmente equa. Per quanto riguarda gli emendamenti illustrati mi rimetto al giudizio del rappresentante del Governo.

LAMORTE, *sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi rimetto al giudizio della Commissione.

DONAT-CATTIN. Signor Presidente, è inutile continuare a discutere se è meglio il 40 per cento o il 50 per cento. Ritengo che sia opportuno riformulare gli emendamenti che sono stati presentati a questo proposito, considerando il numero dei rapporti di lavoro in via di creazione anzichè di un dato percentuale sul quale non si riesce a raggiungere un accordo.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, accogliendo l'invito del senatore Donat Cattin, riformulo il testo del mio emendamento nel seguente: «di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

CROCETTA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che anche io accolgo il suggerimento del senatore Donat-Cattin e per esprimere peraltro il voto favorevole del Gruppo comunista sull'emendamento del senatore Scardaccione, il cui contenuto è analogo a quello presentato dalla mia parte politica. Questi contratti debbono essere promossi in tutto il paese. La previsione di «40.000 giovani, di cui 20.000 nei territori di cui all'articolo 1...» permette l'inserimento ovviamente di 20.000 giovani anche nelle aree del Nord Italia. Quindi la preoccupazione...

VECCHI. La preoccupazione che permane è che questi 20.000 giovani non vengano inseriti in attività lavorative nel Sud, che questi soldi non vengano utilizzati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Scardaccione tendente ad inserire, al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole «40.000 giovani», le seguenti parole: «di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

È approvato.

Comunico che, in seguito a tale approvazione, l'emendamento presentato dal senatore Crocetta e dal senatore Antoniazzi di contenuto analogo, resta assorbito.

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il mio emendamento all'articolo 1 intende sostituire alla fine del nono comma il termine «erogati» con «concessi». Questo comma stabilisce le sanzioni che vengono comminate dopo i controlli effettuati; leggo testualmente: «in caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi erogati». Quest'ultima parola deve essere sostituita con «concessi» in quanto in questo termine vengono compresi tutti i contributi che possono anche non essere erogati ma autorizzati e quindi concessi. Questa modifica migliora il testo, in quanto nella stesura attuale si potrebbe intendere che la sanzione è prevista soltanto per i contributi erogati, mentre è da estendere a tutti i contributi ammessi a concessione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, senatore Angeloni, tendente a sostituire, al nono comma dell'articolo 1, il termine «erogati» con quello «concessi».

È approvato.

All'articolo 1 il Relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, al comma 10, la parola «almeno» dopo la parola «comunque» e a sostituire le parole «appositi confronti di verifica e di valutazione» con le altre «esami congiunti per la verifica».

ANGELONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, ho presentato tali proposte di modifica per una migliore formulazione del testo da un punto di vista formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore al comma dieci, tendente ad inserire la parola «almeno» dopo la parola «comunque» e a sostituire le parole «appositi confronti di verifica e di valutazione» con le altre «esami congiunti per la verifica».

È approvato.

Per una più facile leggibilità dell'articolo, propongo che gli ultimi due periodi del comma 2 vengano a formare due commi distinti. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1

1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1985 e 1986 di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività

lavorative di 40.000 giovani – di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 – il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove, anche a mezzo di contatti con gli enti e gli istituti di ricerca a carattere nazionale e le università, la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, di progetti per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1984, n. 863, di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi, alla data di presentazione del progetto, nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma 2. In ogni caso i tempi e le modalità di svolgimento della attività di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati.

2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 prima richiamato, i progetti di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione nominato dallo stesso Ministro e composto: dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); dal Direttore generale del Collocamento della manodopera e dal Dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da sei esperti nella materia, nominati sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Comitato tecnico è integrato, di volta in volta, dai rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono realizzati ed è coordinato da uno dei predetti membri designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti del Comitato tecnico di valutazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del Tesoro.

5. Ai fini dell'approvazione hanno priorità i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati, i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione, i progetti che si riferiscono a profili professionali particolarmente qualificati, i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della

retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aereospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi del presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.

7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, è corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 100.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Tale contributo è elevato a lire 200.000 per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8. I contributi di cui ai commi 6 e 7 sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

9. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene autorizzata la spesa relativa ai progetti approvati a norma del comma 2. Con gli stessi decreti vengono stabilite le modalità di erogazione, tramite l'INPS, dei contributi di cui ai commi 6 e 7 anche col sistema del conguaglio, nonchè le modalità di erogazione della spesa suddetta, prevedendosi in ogni caso un saldo finale non inferiore al 30 per cento, previa documentazione delle spese sostenute. Non si fa luogo a rimborso delle somme erogate a titolo retributivo per le ore di formazione, escluse le eventuali spese di trasporto e/o di soggiorno, ove previste e specificate nei progetti.

10. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del comma 9.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati a norma del comma 2. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.

12. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. Le modalità di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al comma 1, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

14. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

È approvato.

Passiamo all'esame della votazione dell'articolo 2.
Ne do lettura:

Art. 2.

1. Per l'onere derivante dall'attuazione dei progetti di cui al comma 1 del precedente articolo 1 nonchè per quello derivante dall'applicazione dei commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 1 è autorizzata, per il biennio 1985-1986, la spesa nel limite massimo complessivo di lire 570 miliardi.

2. All'onere derivante all'attuazione del precedente comma 1 si provvede, quanto a lire 279 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1985 e di lire 179 miliardi nell'anno 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce «Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile», nonchè, fino alla concorrenza di lire 291 miliardi, a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La somma di lire 279 miliardi affluisce alla gestione medesima.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei fare a questo punto una dichiarazione che riguarda il contesto globale del provvedimento.

Ritengo che, prima di proseguire nell'esame del disegno di legge, sia necessario acquisire il parere della Commissione affari costituzionali in ordine all'articolo 10, che rappresenta uno dei punti-chiave di tutto l'articolato.

Quindi, mi permetterei, sia pure dopo aver approvato i primi due articoli del provvedimento, di chiedere il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge in modo da consentire alle Commissioni riunite 5ª e 11ª di avere il parere della Commissione affari costituzionali. L'articolo 10, infatti, al di là dell'istituzione della Direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale, attiene allo svolgimento e all'esecuzione di tutto il provvedimento. Non vorrei – mi permetto di osservare – che si approvasse il disegno di legge e poi il Ministero del lavoro non fosse in grado di darne esecuzione. Non a caso il Governo ha presentato un emendamento.

Dal momento che si richiede un parere specifico da parte della 1ª Commissione, devo insistere perchè tale parere venga acquisito.

PRESIDENTE. Comunico che a questo punto dobbiamo sospendere brevemente la seduta per consentire a tutti i senatori di essere presenti in Aula per la commemorazione del bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni.

Riprenderemo i nostri lavori al termine della cerimonia.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,15 e sono ripresi alle ore 18,05.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Il Governo ha chiesto di rinviare il seguito della discussione in attesa che la Commissione affari costituzionali esprima il suo parere.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare che prendiamo atto della richiesta del Governo, ma esprimiamo nel contempo la nostra insoddisfazione per i continui rinvii della discussione.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se mi è consentito, vorrei sottolineare che non è il Governo a non essere pronto: manca il parere della 1ª Commissione.

CALICE. Questo perchè è stato introdotto un nuovo emendamento.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È un diritto presentare emendamenti; rappresentanti di altre parti politiche lo hanno, legittimamente, esercitato.

PRESIDENTE. A questo punto, in relazione alla richiesta avanzata dal sottosegretario Leccisi di rinviare i nostri lavori, mancando il parere della Commissione affari costituzionali, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO